



Vittoria Assicurazioni

SEDE PER AZIONI - CAP. SOC. EURO. 4.000.000.000,00 - VIA ... 10010 ...
SPELLENDO E SCORRIBO - VIA ... 10010 ...
SOCIETÀ ASSICURATIVA SOTTOPONIBILE A NORMA DELL'ART. 26, DEL D.L. 30-4-1974 N. 161

Condizioni di Polizza

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto viene sottoscritto mediante l'adesione dell'Assicurato alla Convenzione stipulata tra la Contraente e Vittoria Assicurazioni in base alla quale quest'ultima presta a ciascuna persona aderente una copertura assicurativa per il caso di morte.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi dell'evento assicurato di cui al successivo articolo 3 comporta per Vittoria Assicurazioni l'obbligo di corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato determinato secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. L'importo del capitale assicurato è tale da determinare l'estinzione della posizione debitoria dell'Assicurato conseguente ad un finanziamento che questi ha ricevuto dal Beneficiario stesso.

A fronte di tali prestazioni la Contraente è tenuta al pagamento del premio di cui al successivo articolo 5. Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto ed il premio pagato resterà acquisito da Vittoria Assicurazioni.
Per il presente contratto non è previsto alcun diritto di riscatto.

Articolo 2 - Entrata in vigore e durata del contratto

Presupposto necessario all'entrata in vigore del contratto è la sottoscrizione da parte dell'Assicurato dell'apposita Proposta di Adesione alla Convenzione predisposta da Vittoria Assicurazioni e della dichiarazione di buona salute ivi contenuta.

Sottoscritta la Proposta di Adesione, il contratto entra in vigore a partire dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria, nei confronti del Beneficiario, a seguito di un finanziamento da questi erogato, sempre che la Contraente corrisponda a Vittoria Assicurazioni il corrispettivo premio.

La durata contrattuale coincide con quella fissata per l'estinzione del finanziamento, la data di decorrenza coincide con la data di erogazione del prestito e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di ammortamento.

L'eventuale estinzione anticipata del finanziamento non determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa che resta pienamente efficace con l'assegnazione del beneficio delle prestazioni assicurate a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato ed il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e dei diritti fino a quel momento in capo alla Contraente. Analogamente, se all'anticipata estinzione di un finanziamento segue l'erogazione di un nuovo finanziamento, dal premio della copertura assicurativa corrispondente a quest'ultimo verrà decurtata la parte non goduta di premio della copertura assicurativa corrispondente al finanziamento estinto.

Articolo 3 - Eventi assicurati ed esclusioni


L'obbligo di Vittoria Assicurazioni di erogare il capitale assicurato insorge al verificarsi del decesso dell'Assicurato. L'obbligo di erogare il capitale assicurato non insorge se il decesso è causato da:

- Dolo dell'Assicurato;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto;
- Limitatamente ai primi cinque anni di assicurazione, Sindrome da Immunodeficienza acquisita (AIDS);

Articolo 4 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento, in particolare il capitale assicurato, in un dato istante della durata contrattuale, coincide con il valore attuale delle rate che a tale epoca restano ancora da corrispondere, al tasso annuo di interesse convenuto nel contratto di finanziamento.

Nel caso di coperture assicurative rimaste attive dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, il capitale assicurato in un dato istante della durata contrattuale coincide con il valore attuale delle rate che sarebbero rimaste ancora da corrispondere a tale epoca.





Vittoria Assicurazioni

SEDE SOCIALE - VIA S. MARIA DELLA GROTTA, 100 - 00187 ROMA - TEL. 06/4781111 - FAX 06/4781112
APERTURA AL PUBBLICO - ALLA SEDE E NEI CONCESSIONARI - 00187 ROMA - TEL. 06/4781111
APERTURA AL PUBBLICO - SECONDO DELLA CONCESSIONE A ROMA TEL. 06/4781111 - FAX 06/4781112

In ogni caso l'importo di capitale assicurato così ottenuto non potrà mai superare quello dell'analogo valore attuale calcolato al tasso annuo del cinque per cento.

Articolo 5 - Premio assicurativo

A fronte della copertura assicurativa è dovuto un premio il cui importo è determinato moltiplicando il tasso di premio, preso in corrispondenza dell'età dell'Assicurato e della durata di estinzione del prestito, per il totale annuo delle rate di restituzione e aggiungendo all'importo così ottenuto il costo fisso di 70 euro.

L'età dell'Assicurato, espressa in anni, è quella compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi, dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età computabile viene aumentata di un anno. Nel caso di assicurati di sesso femminile l'età calcolata come appena detto viene convenzionalmente ridotta di cinque anni, fermo il limite di 18 anni di età minima.

Il premio, dovuto in unica soluzione, è corrisposto dal Contraente che lo incassa da ciascun Assicurato.

Articolo 6 - Beneficiari

Il Beneficiario delle prestazioni assicurate è l'ente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest'ultimo espressamente delegata. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, rimanendo il contratto in pieno vigore, il beneficio di polizza viene trasferito a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato ai quali quindi passa l'onere di procedere alla denuncia in caso di eventuale sinistro.

Articolo 7 - Pagamento delle prestazioni

La liquidazione di capitale assicurato avviene a seguito della denuncia di sinistro che dovrà essere corredata dal certificato di morte dell'Assicurato.

Vittoria Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; trascorso tale periodo sono dovuti gli interessi di mora, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore.

Articolo 8 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (ai sensi dell'articolo 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile).





Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. ITALIO BELLARDI 80% - VITT. 20% - SEDE SOCIALE: VIALE DELLA VITTORIA, 10 - 00187 ROMA - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE: 1.000.000.000 - SEDE SOCIALE: VIALE DELLA VITTORIA, 10 - 00187 ROMA - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE: 1.000.000.000 - SEDE SOCIALE: VIALE DELLA VITTORIA, 10 - 00187 ROMA - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento La Informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, impresa di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro.

⁵ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁶ Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

⁷ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Fregata, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giocchi Istmi, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giocchi Istmi, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 - Roma), ai sensi del D.Lgs. 209 del 7 Settembre 2005; UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1990, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 218; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via INPS (Via Cro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 198 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.





Vittoria Assicurazioni

SECONDO PER AZIONE - CON SOLO INTERESSATO DEL NOME - PIU' IN IL PUBBLICO - CON SOLO IL NOME
SPERANZA E PROSPERITA' DELLA ALIANA DEL - SOLO INTERESSATO DEL NOME - SOLO INTERESSATO
SPERANZA E PROSPERITA' DELLA ALIANA DEL - SOLO INTERESSATO DEL NOME - SOLO INTERESSATO

alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

(B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati⁹ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁰; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

(C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti, Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48204737, tel. 02/40918105, e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)

L'esteso completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

⁹ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹⁰ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come datini "solari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).

¹⁰ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

